

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 706/2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.g. n. 571/1997;

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

572/1997;573/1997;

SARDEGNA – 2[^] SEZIONE –

574/1997;575/1997;

ha pronunciato la seguente

603/1997;604/1997;

S E N T E N Z A

605/1997;606/1997;

607/1997

sui seguenti ricorsi riuniti:

- **RG. 571/1997**, proposto da ,

- **RG. 572/1997**, proposto da ,

RG. 573/1997, proposto da ,

RG. 574/1997, proposto da ,

RG. 575/1997, proposto da ,

tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via, presso lo studio dell'avv.

....., che li rappresenta e difende,

contro

la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli AA.GG. Personale e riforma della Regione – F.I.T.Q., in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Amelia Palmas e Tiziana Ledda, dell'Ufficio legale dell'Ente, elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, viale Trento n. 69

per l'annullamento previa sospensione

- della deliberazione del Comitato Amministrativo del FITQ n. 5/12 in data 23.7.96, ma solo recentemente comunicata al ricorrente (con la nota in data 3.1.97, a firma del coordinatore f.f. di Francesco Pedditzi), con la quale è stato rideterminato il trattamento integrativo fino ad ora corrisposto al ricorrente, facendo applicazione delle stesse percentuali di penalizzazione disposte

per le pensioni di anzianità dalla legge di riforma pensionistica (L. n. 335/95), con decorrenza dal 1.8.96 e con regolazione del conguaglio a valere sulla 14° mensilità dell'anno 1997;

- della delibera del Comitato Amministrativo del FITQ n. 5/5 del 29.11.95, con cui sono state fissate le modalità di determinazione dell'assegno integrativo, con applicazione delle stesse percentuali di riduzione applicate alla pensione principale;

- della delibera del Comitato Amministrativo del FITQ n. 4/3 del 20.9.95, con cui è stato stabilito di sospendere ogni nuova liquidazione dei trattamenti integrativi e di sottoporli a preventiva approvazione da parte del Comitato, in presenza di pensioni INPDAP ridotte per effetto delle penalizzazioni stabilite dalla riforma pensionistica;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ed in particolare, se necessario, del parere del Collegio dei revisori del FITQ in data 16.7.96;

nonché sui seguenti ulteriori ricorsi riuniti:

RG. 603/1997 proposto da ,

RG. 604/1997 proposto da ,

RG. 605/1997 proposto da ,

RG. 606/1997, proposto da ,

RG. 607/1997, proposto da ,

tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via, presso lo studio dell'avv.

....., che li rappresenta e difende,

c o n t r o

la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli AA.GG. Personale e riforma della Regione – F.I.T.Q., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amelia Palmas e Tiziana Ledda, dell'Ufficio legale dell'Ente, elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, viale Trento n. 69,

avverso

- deliberazione del Comitato Amministrativo del FITQ n. 5/12 del 23.7.96 di rideterminazione del trattamento integrativo spettante al ricorrente con applicazione delle stesse percentuali di penalizzazione disposte per le pensioni di anzianità dalla legge di riforma pensionistica (legge n. 335 del 08.08.1995);
- ogni altro atto inerente, conseguente e presupposto, in particolare:
nota del 03.01.1997, di trasmissione della suindicata deliberazione n. 5/1996 del Comitato Amministrativo del FITQ;
- parere del Collegio dei revisori del FITQ di estremi ignoti, menzionato come allegato alla stessa deliberazione n. 5/1996, allo stato non conosciuto dal ricorrente;
- deliberazione n. 5/5 del 29.11.95, con la quale il FITQ avrebbe stabilito nuove modalità di determinazione dell'assegno integrativo con applicazione delle stesse percentuali di riduzione applicate alla pensione principale.

Visti i ricorsi con i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna.

Viste le memorie delle parti e gli atti tutti della causa.

Nominato Relatore alla pubblica udienza del 5 marzo 2008 il Dott. Antonio Plaisant ed uditi i difensori delle parti come da separato verbale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

ESPOSIZIONE IN FATTO

Con i ricorsi in epigrafe i sig.ri - tutti dipendenti della Regione Sardegna in quiescenza - hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti di riduzione del trattamento pensionistico integrativo loro spettante ai sensi dell'art. 1 legge Regione Sardegna 5 maggio 1965, n. 15 (trattamento introdotto al fine di garantire ai dipendenti regionali che avessero usufruito di forme di pensionamento anticipato un trattamento previdenziale comunque non inferiore al 50% dell'ultima retribuzione per 15 anni di servizio + il 2,5% per ogni ulteriore anno di servizio).

In specie gli organi di gestione del FITQ, a seguito dell'entrata in vigore della legge statale 8 agosto 1995, n. 335, avevano deciso di applicare a tale trattamento integrativo le *“stesse percentuali di penalizzazione disposte per le pensioni d'anzianità dalla riforma pensionistica”* statale (deliberazione 23 luglio 1996, n. 5/12, del Comitato Amministrativo del Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza) ed è proprio nei confronti di tale decisione che i ricorrenti hanno proposto i gravami oggetto di causa, deducendo le seguenti censure:

RICORSI 571/1997; 572/1997; RG. 573/1997; RG. 574/1997; RG. 575/1997.

Violazione della legge regionale n. 15/1965 e successive modificazioni ed in particolare dell'art. 4.

Errore nei presupposti.

Falsa applicazione della legge statale 335/1995.

Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 124/1993.

Eccesso di potere.

RICORSI 603/1997; RG. 604/1997; RG. 605/1997; RG. 606/1997.

Violazione dell'art. 4 della legge regionale 5.5.1995, n. 15.

Eccesso di potere per difetto di attribuzioni.

Incompetenza.

La Regione Sardegna si è costituita in giudizio in relazione a ciascun gravame, chiedendone il rigetto.

Con ordinanze di questa Sezione 25 marzo 1997, nn. 193 194, 195, 196, 197, 213, 214, 215, 216, 217, le istanze cautelari contenute nei citati ricorsi sono state accolte *“nei limiti in cui si eccede la riduzione relativa alla pensione principale, nonché nella parte in cui si dispone al riguardo il recupero delle somme sin qui corrisposte”*.

Con memorie difensive ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

All'odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.

MOTIVI DI DIRITTO

Il Collegio dispone preliminarmente la riunione di tutti i ricorsi in epigrafe indicati, avendo gli stessi ad oggetto i medesimi provvedimenti amministrativi ed involgendo la soluzione di analoghe questioni giuridiche.

Le censure dedotte in tutti i gravami possono riassumersi nei seguenti termini.

Il tenore letterale dell'art. 4 legge Regione Sardegna 15/1965 - ove si prevede che l'assegno integrativo regionale debba essere computato applicando le relative "percentuali integrative" alla somma "*effettivamente*" liquidata dagli istituti di previdenza - esprimerebbe l'esigenza di garantire ai dipendenti regionali che abbiano usufruito del cd. pensionamento anticipato un "trattamento previdenziale minimo complessivo", che non dovrebbe risentire di riduzioni apportate all'importo della pensione principale.

Gli atti impugnati sarebbero, inoltre, viziati da difetto di motivazione ed istruttoria, per omessa indicazione delle norme statali concretamente applicate ai fini della decurtazione; disparità di trattamento, per illegittimità omologazione tra i dipendenti entrati in quiescenza dopo il 1995 e quelli già andati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge statale di riforma, i quali avrebbero maturato un diritto quesito al mantenimento dell'originario importo dell'assegno integrativo; illegittima applicazione di decurtazioni previste dalla legge statale ad un fondo di natura regionale.

Il Collegio - limitatamente ai gravami **RG. 571/1997, RG. 572/1997, RG. 573/1997, RG. 574/1997, RG. 575/1997** - ritiene fondata la censura inerente la posizione soggettiva di "diritto quesito" posseduta dai ricorrenti, che assume carattere assorbente.

Il già ottenuto conseguimento del trattamento pensionistico più favorevole (circostanza, questa, allegata dai ricorrenti e non contestata dalla parte resistente) rende, infatti, l'assegno integrativo insensibile alle successive riforme normative *in peius*, specie in assenza, come nel caso di specie, di disposizioni che comportino l'applicazione retroattiva delle stesse.

È questo, infatti, un principio assolutamente pacifico in giurisprudenza, più volte ribadito dallo stesso Giudice delle leggi proprio in relazione alla materia pensionistica (cfr., *ex multis*, Corte Costituzionale 28 luglio 2000, n. 393, ove - a proposito di una disposizione che introduceva la decurtazione di un regime pensionistico integrativo - la Corte ha testualmente affermato che la nuova disciplina “*non può non riguardare, come è ovvio, che quelle fattispecie pensionistiche afferenti alla previdenza complementare che, all’epoca, non erano ancora giunte a compimento*”).

La legge statale non poteva, quindi, per definizione, incidere su posizioni pensionistiche già consolidate sulla base del regime giuridico vigente all’epoca dell’ingresso in quiescenza, il che conferma l’illegittimità degli impugnati provvedimenti di decurtazione.

Per quanto premesso i ricorsi dianzi citati sono fondati e devono essere, quindi accolti.

Discorso differente vale per il **ricorso RG. 603/1997**, proposto dal sig., il quale (come si legge nello stesso gravame, a pag. 2) è stato collocato in quiescenza con decorrenza 1 gennaio 1997, successiva all’entrata in vigore della legge statale 335/1995 ed all’adozione dei provvedimenti impugnati: detto ricorrente non può, quindi, far valere come gli altri una posizione soggettiva di “diritto quesito”.

Ciò posto il RG. 603/1997 non merita accoglimento.

L’art. 1, commi 2 e 3, della legge 335/1995, così recita: “*2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, lettera h) , dello Statuto speciale della Valle d’Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all’articolo 48- bis dello Statuto stesso.*

3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall’articolo 1, commi 1 e 2,

della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni”.

Non vi è dubbio, quindi, che le disposizioni introdotte del 1995 abbiano valenza sistematica, tanto che il legislatore statale si è preoccupato di prevedere espressamente la “sopravvivenza” delle sole norme dello Statuto speciale della Valle d’Aosta, secondo un particolare meccanismo di armonizzazione.

Le nuove disposizioni statali, essendo espressione principi di riforma economico-sociale, trovano, quindi, applicazione diretta in seno ai singoli ordinamenti regionali e non possono che incidere direttamente sui trattamenti previdenziali speciali dagli stessi previsti. Solo in questo modo, infatti, può trovare piena realizzazione quell’obiettivo di contenimento della spesa pubblica complessiva che ha animato il legislatore all’atto dell’emanazione della legge 335/1995 e che certamente risulterebbe frustrato dalla pretesa insensibilità degli istituti previdenziali di carattere regionale alle decurtazioni introdotte dalla normativa statale.

Tale impostazione trova conferma nella considerazione che la materia previdenziale neppure può essere ricondotta ad una competenza esclusiva della Regione, come si assume in ricorso citando l’art. 3, lett. a), dello Statuto speciale (“Stato giuridico ed economico del personale regionale”), bensì alla competenza esclusiva dello Stato, restando alla Regione la sola possibilità di dettare norme integrative ai sensi dell’art. 5, lett. b), dello Statuto speciale (cfr., al riguardo, Corte Costituzionale, 8 maggio 1990, n. 227), le quali possono, tuttavia, svolgere funzione di mera precisazione e completamento delle disposizioni statali e non, invece, porsi in contrasto con principi di riforma economico-sociale dettati dal legislatore statale.

Per quanto premesso il ricorso RG. 603/1997 è infondato e deve essere, quindi, respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali in relazione a tutti i ricorsi in epigrafe indicati, tenuto conto dell'obiettiva incertezza interpretativa legata ai rapporti tra la riforma introdotta dalla legge statale 33571995 e la preesistente normativa regionale.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA, SEZIONE II:

- accoglie i ricorsi RG. 571/1997, RG. 572/1997, RG. 573/1997, RG. 574/1997, RG. 575/1997, RG. 604/1997, RG. 605/1997, RG. 606/1997, RG. 607/1997 e, per l'effetto, annulla i provvedimenti con essi impugnati.

- rigetta il ricorso RG. 603/1997.

Compensa le spese processuali in relazione a tutti i citati ricorsi

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2008, con l'intervento dei Magistrati:

Franco Scano Presidente f.f.

Marco Lensi Consigliere

Antonio Plaisant Primo Referendario, estensore

Depositata in Segreteria oggi 21/04/2008

Il Segretario Generale